

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Luglio 2012*



# Lavoro

## Approvata la riforma del mercato del lavoro

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro. Questa la sintesi del provvedimento:

<b>Convalida dimissioni</b>	
Generalità dei lavoratori	Tramite sottoscrizione di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta della Comunicazione Obbligatoria di cessazione del rapporto inviata telematicamente al Centro per l'Impiego. In pratica il datore di lavoro invita il dipendente, con apposita comunicazione, a convalidare le dimissioni mediante la sottoscrizione della ricevuta. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per convalidare le dimissioni o, eventualmente, per revocarle. In caso di mancata convalida o revoca le dimissioni, trascorsi i 7 giorni, sono considerate valide (silenzio assenso). Sul punto sono auspicabili maggiori indicazioni da parte del Ministero del Lavoro. Altre modalità potranno essere definite con decreto ministeriale.
Lavoratrice in gravidanza o durante i primi 3 anni di vita del bambino	Convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.
<b>Contratto di lavoro a tempo determinato</b>	
Casuale	Non è richiesta la causale di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per il primo contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi e non prorogabile.
Durata massima	36 mesi considerando anche i periodi di somministrazione a termine.
Riassunzione a termine	Consentita dopo: 60 giorni se il contratto a termine precedente ha avuto durata fino a 6 mesi; 90 giorni se il contratto a termine precedente ha avuto durata oltre 6 mesi; riducibili dai CCNL o con decreto ministeriale.
Contributo aggiuntivo	Previsto nella misura dell'1,40%, salvo nel caso di assunzioni in sostituzione o per attività stagionali. Il contributo è parzialmente restituito in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, nel limite delle ultime 6 mensilità pagate.
<b>Contratto di lavoro intermittente</b>	
Ambito soggettivo di applicazione	Il contratto è stipulabile in ogni caso con soggetti di età inferiore a 24 anni, a condizione che le prestazioni vengano svolte entro il venticinquesimo anno di età, oppure superiore a 55 anni.
Comunicazione d'inizio della prestazione lavorativa	Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata, con modalità semplificate, alla Direzione Territoriale del Lavoro mediante sms, fax o posta elettronica certificata. Ad oggi non sono state emanate



	le indispensabili istruzioni e chiarimenti per procedere alla comunicazione in oggetto.
Periodo transitorio	I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data del 18/07/2012, che non siano compatibili con le nuove disposizioni, cesseranno di produrre effetti decorsi 12 mesi da tale data.
<b>Apprendistato</b>	
Durata minima	6 mesi
Vincolo per l'assunzione di nuovi apprendisti	L'assunzione di nuovi apprendisti è possibile se risultano stabilizzati almeno il 30% (50% dopo 3 anni dall'entrata in vigore della Legge) dei rapporti di apprendistato svolti nell'ultimo triennio. In ogni caso è data facoltà di attivare un nuovo contratto di apprendistato. Sono esclusi da tale vincolo i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.
<b>Contratto di lavoro a progetto</b>	
Oggetto del contratto	Deve essere riconducibile unicamente a progetti specifici e non può consistere in una mera riproposizione dell'attività del committente o nello svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi.
Vincolo del risultato	Tra gli elementi essenziali del contratto (in forma scritta) è aggiunto il risultato finale che si intende conseguire.
Compenso	Non può essere inferiore ai minimi fissati dai CCNL per ciascun settore di attività tenendo conto dei minimi salariali applicati nel settore stesso ai lavoratori subordinati equiparabili in base alle mansioni svolte.
Presunzione di subordinazione	Oltre a quanto già previsto dal DLgs 276/2003 (Legge Biagi), i contratti di collaborazione saranno in ogni caso considerati rapporti di lavoro subordinato quando prevedano attività svolte con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti del committente ad eccezione delle prestazioni ad alta professionalità.
Le nuove regole si applicano ai contratti di collaborazione stipulati dopo l'entrata in vigore della Legge.	
<b>Lavoro autonomo con partita IVA</b>	
Presunzione di rapporto di collaborazione o subordinato	Quando si verificano almeno due delle seguenti condizioni: 1) rapporto di durata complessiva superiore a 8 mesi in un anno solare; 2) corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti che siano riconducibili allo stesso centro d'interessi, che costituisce più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal lavoratore nell'anno solare; 3) lavoratore che disponga di una postazione fissa presso una delle sedi del committente.
Possibili conseguenze	Il contratto viene considerato di collaborazione coordinata e continuativa, ma in mancanza di un progetto di lavoro o, in ogni caso, qualora l'attività venga svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati, il rapporto viene considerato di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Esclusioni	Il rapporto di lavoro autonomo viene considerato genuino, e quindi non opera la presunzione di cui sopra, nei seguenti casi: a) il soggetto è titolare di reddito di lavoro autonomo da partita IVA non inferiore a 18.663 euro (per il 2012); b) prestazioni svolte nell'ambito di attività professionali che



	richiedono l'iscrizione in ordini, registri, albi, ruoli o elenchi definiti con decreto ministeriale; c) la prestazione è connotata da competenze teoriche ovvero tecnico-pratiche di grado elevato.
Le nuove disposizioni in materia di lavoro autonomo con partita IVA si applicano ai rapporti instaurati dopo l'entrata in vigore della Legge, mentre per quelli già in essere si applicano decorsi 12 mesi da tale data.	
<b>Associazione in partecipazione con apporto di lavoro</b>	
Numero associati	Massimo 3, esclusi gli associati legati da vincoli familiari (parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado).
Presunzione di subordinazione	- In caso di violazione del numero massimo di associati; - In assenza di effettiva partecipazione agli utili dell'impresa o in caso di mancata consegna all'associato del rendiconto economico della ditta; - Qualora si verificano le stesse condizioni (almeno due) previste per i lavoratori autonomi con partita IVA (vedere punto precedente).
<b>Lavoro accessorio (voucher)</b>	
Limite compensi	Previsto un doppio limite massimo: - 5 mila euro nei confronti di tutti i committenti; - 2 mila euro nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti.
Imprese familiari	Non possono più utilizzare voucher fino a 10 mila euro per anno fiscale.
Part-time o percettori di ammortizzatori sociali	Non possono più lavorare mediante voucher.
Importo del voucher	Importo non più nominativo ma orario. I buoni devono essere numerati e datati.

## Nuova regolarizzazione per i lavoratori extraUE clandestini

Il Decreto Legislativo 109/2012 pubblicato sulla G.U. del 25 luglio u.s. nell'inasprire le sanzioni amministrative e penali nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori extra UE clandestini, introduce all'art. 5 una nuova sanatoria mirata alla regolarizzazione di tali rapporti di lavoro. Il periodo utile che viene individuato per la presentazione di una dichiarazione di emersione è quello compreso tra il 15 settembre e 15 ottobre 2012. Le modalità di presentazione saranno tuttavia stabilite in un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro il prossimo 29 agosto

*FISCO*

## Cartelle di pagamento - Calano gli interessi per i versamenti in ritardo



Dal prossimo 1° ottobre interessi di mora più leggeri di circa mezzo punto percentuale per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ridetermina, infatti, coerentemente con la flessione registrata l'anno passato dei tassi bancari attivi, il tasso da applicare su base annua che passa dal 5,0243% al 4,5504%.

La nuova misura degli interessi (prevista dall'art. 30 del DPR 602/73) è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d'Italia.



## **Pagamenti in contante da stranieri, nel modello entra l'Iban - Comunicazione integrativa entro il 31 luglio**

I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio che intendono avvalersi - in deroga ai limiti di trasferimento di contante - del regime agevolato per le operazioni legate al turismo nei confronti di cittadini stranieri hanno a disposizione un nuovo modello di adesione, aggiornato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La nuova "Comunicazione di adesione" recepisce le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto "semplificazioni tributarie" (DI n. 16/2012), facendo spazio a una sezione dedicata alle coordinate del conto sul quale andrà a confluire il contante incassato. Gli operatori che, volendo usufruire della deroga ai limiti di trasferimento del denaro contante, hanno già inviato la comunicazione preventiva utilizzando il vecchio schema, sono chiamati - entro il 31 luglio 2012 - a trasmettere il modello aggiornato, indicando gli estremi del conto corrente utilizzato, tramite il software disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia.

**Tutti i "confini" del regime agevolato** - La deroga al limite di mille euro per i pagamenti in contante, prevista dal decreto sulle semplificazioni tributarie (DI n. 16/2012), interessa cessioni di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuate da commercianti al minuto e assimilati, agenzie di viaggio e turismo, nei confronti di persone fisiche che non hanno cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi dell'Unione Europea, e che sono residenti al di fuori del territorio dello Stato. La legge di conversione (n. 44/2012), ha successivamente apportato alcune modifiche, introducendo un limite pari a 15mila euro per i trasferimenti di denaro contante interessati dalla disciplina di deroga, oltre che l'obbligo di indicare i dati del conto corrente intestato al cedente o al prestatore, nel quale dovrà essere versato il denaro contante incassato.

**Il nuovo modello trova le "coordinate"** - La nuova "Comunicazione di adesione", con le modifiche approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, va a sostituire la versione precedentemente in uso, accogliendo anche l'impegno a comunicare le operazioni in contanti di importo pari o superiore a mille euro (art. 3, comma 2-*bis* del DI n. 16/2012), secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con un successivo provvedimento. Il modello aggiornato dovrà essere utilizzato, successivamente, anche per comunicare eventuali variazioni dei dati del conto corrente.

## *Economia*

### **Consiglio dei Ministri: no all'accorpamento delle festività**



### *Le tre ragioni per cui il Consiglio ha deciso di non procedere all'accorpamento delle festività*

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato la questione del calendario delle festività e delle celebrazioni nazionali. Il decreto legge n. 138, approvato dal precedente Governo nell'agosto 2011, prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2012, il Presidente del Consiglio stabilisca ogni anno le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno. Il Consiglio ha deciso di non procedere all'accorpamento delle festività per tre ragioni. Anzitutto perché, secondo le stime della Ragioneria generale, la misura non dà sufficienti garanzie di risparmio, contrariamente a quanto indicato dalla norma (che individua nel risparmio di spesa la propria finalità principale). Inoltre, perché a differenza di quanto indicato dal decreto legge del 2011 nella parte in cui fa riferimento a "diffuse prassi europee", non esistono in Europa previsioni normative di livello statale che accorpino le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni. In alcuni Paesi (ad esempio la Germania, l'Austria e la Spagna) la celebrazione delle festività dei Santi Patroni rientra nell'autonoma determinazione delle autorità locali che le fanno coincidere col giorno a questi dedicato nel calendario gregoriano. Nei Paesi anglosassoni – ad esempio in Irlanda e in Scozia – i Santi Patroni delle principali città sono riconosciuti e celebrati, con giornate festive stabilite a livello statale. Infine, perché l'attuazione della misura nei confronti dei lavoratori privati violerebbe il principio di salvaguardia dell'autonomia contrattuale, con il rischio di aumentare la conflittualità tra lavoratori e datori di lavoro.

### **Unioncamere: I programmi occupazionali delle imprese nel 3° trimestre 2012**

Le assunzioni previste dalle imprese nel 3° trimestre sono 158.840: quasi 3.800 in meno rispetto a quanto previsto per il 3° trimestre dello scorso anno (-2%), risultante di andamenti contrapposti tra assunzioni "non stagionali" (18.740 in meno) e assunzioni stagionali (quasi 15 mila in più). Netta la riduzione congiunturale, con oltre 69 mila assunzioni in meno rispetto al trimestre precedente, di cui 47.500 stagionali e 21.800 "non stagionali". Si conferma quindi la persistente debolezza della domanda di lavoro espressa dalle imprese, con un tasso di entrata di appena 13,8 assunzioni ogni 1.000 dipendenti e minori difficoltà di reperimento del personale da assumere. Continua a incidere "l'effetto incertezza" che porta a spostare quote di domanda verso assunzioni "a termine", siano esse stagionali o con altro contratto. Due aspetti positivi da segnalare: l'innalzamento della quota di assunzioni che le imprese prevedono potranno essere ricoperte con personale femminile e di quella potenzialmente destinata a giovani fino a 29 anni di età. La quota di immigrati è invece attesa in contrazione.

In sintesi, la rilevazione Excelsior evidenzia, tra luglio e settembre: - 88.000 assunzioni "non stagionali" e 70.800 per motivi "stagionali" (55,4% e 44,6%); ca. 40mila nell'industria (costruzioni comprese) e 119mila nei servizi (25% e 75%); 96.500 assunzioni in imprese sotto i 50 dipendenti e 62.300 in imprese con almeno 50 dipendenti (61% e 39%); 23.700 assunzioni di figure dirigenziali, scientifiche e tecniche (15% del totale), con un calo rispetto al 2° trimestre di 5.800 unità; 79.100 figure impiegatizie, commerciali e dei servizi (50%), 56.000 figure operaie e non qualificate (35%) - il 57% degli assunti richiesti con una specifica esperienza di lavoro, almeno nel settore di attività dell'impresa; difficoltà di reperimento pari al 14% delle figure da assumere (16% le non stagionali); oltre 52.000 assunzioni (33% del totale) esplicitamente orientate verso giovani al di sotto dei 30 anni; per quasi 34mila assunzioni (21% del totale) ritenute più adatte figure fem-minili; per il 55% delle assunzioni totali, genere ritenuto indifferente; tra le assunzioni "non stagionali", ca. 48mila laureati o diplomati (55%). A queste 159 mila assunzioni si somma la previsione dell'avvio di altre 67mila posizioni



lavorative, con contratto di somministrazione, di collaborazione a progetto, di collaborazione professionale con attività prevalente nell'impresa o di carattere occasionale.

## **Confcommercio: pressione fiscale al 55%, un record mondiale assoluto**

Il nuovo sos sul fisco parte dalla Confcommercio. La pressione fiscale è a livelli record. Il sommerso economico e l'evasione fiscale costituiscono uno tra i più gravi problemi economici e sociali del nostro paese, afferma il Centro studi dell'associazione guidata da Carlo Sangalli. Ed ecco i numeri. In Italia, la frazione di Pil dovuta al sommerso economico è pari al 17,5 per cento, un valore moderatamente decrescente negli ultimi dieci anni. Se consideriamo la pressione fiscale apparente del 2012 le nostre stime - si legge nel Rapporto sull'economia sommersa presentato oggi durante il convegno organizzato dalla Confcommercio "Liberare l'economia: meno tasse più crescita" - dicono 45,2 per cento. Ora, se da questo rapporto togliamo la parte di Pil che non paga imposte - cioè assumiamo che sull'imponibile sommerso non venga pagata alcuna imposta - otteniamo la pressione fiscale effettiva o legale, cioè quella che mediamente è sopportata da un euro di prodotto legalmente e totalmente dichiarato in Italia: questo valore è pari al 55 per cento. "Questo valore non solo è il più elevato nella nostra storia economica recente ma - conclude il Centro studi - costituisce un record mondiale assoluto".

## **Nel 2011 l'11,1% delle famiglie è relativamente povero e il 5,2% lo è in termini assoluti (3.415 mila)**

*La soglia di povertà relativa, per una famiglia di due componenti, è pari a 1.011,03 euro.*

Nel 2011, l'11,1% delle famiglie è relativamente povero (per un totale di 8.173 mila persone) e il 5,2% lo è in termini assoluti (3.415 mila). La soglia di povertà relativa, per una famiglia di due componenti, è pari a 1.011,03 euro. La sostanziale stabilità della povertà relativa rispetto all'anno precedente deriva dal peggioramento del fenomeno per le famiglie in cui non vi sono redditi da lavoro o vi sono operai, compensato dalla diminuzione della povertà tra le famiglie di dirigenti/impiegati. In particolare, l'incidenza della povertà relativa aumenta dal 40,2% al 50,7% per le famiglie senza occupati né ritirati dal lavoro e dall'8,3% al 9,6% per le famiglie con tutti i componenti ritirati dal lavoro, essenzialmente anziani soli e in coppia. Tra quest'ultime aumenta anche l'incidenza di povertà assoluta (dal 4,5% al 5,5%). La povertà assoluta aumenta tra le famiglie con persona di riferimento ritirata dal lavoro (dal 4,7% al 5,4%), soprattutto se non ci sono redditi da lavoro e almeno un componente è alla ricerca di occupazione (dall'8,5% al 16,5%). L'incidenza di povertà assoluta cresce anche tra le famiglie con a capo una persona con profili professionali e/o titoli di studio bassi: famiglie di operai (dal 6,4% al 7,5%), con licenza elementare (dall'8,3% al 9,4%) o di scuola media inferiore (dal 5,1% al 6,2%). Peggiora la condizione delle famiglie con un figlio minore, sia in termini di povertà relativa (dall'11,6% al 13,5%), che di povertà assoluta (dal 3,9% al 5,7%). A fronte della stabilità della povertà relativa al Nord e al Centro, nel Mezzogiorno si osserva un aumento dell'intensità della povertà relativa: dal 21,5% al 22,3%. In questa ripartizione la spesa media equivalente delle famiglie povere si attesta a 785,94 euro (contro gli 827,43 e 808,72 euro del Nord e del Centro).

## **Demografia d'impresa: sono 265 mila le imprese nate nel 2010, quasi 24 mila in meno rispetto all'anno precedente.**

*Statistica Istat sulla demografia d'impresa - Anni 2005-2010*



Sono 265 mila le imprese nate nel 2010, quasi 24mila in meno rispetto all'anno precedente. Il tasso di natalità si attesta al 6,7%, il valore più basso registrato negli ultimi sei anni.

Il calo della natalità interessa i settori delle Costruzioni e degli Altri servizi (-1,9 punti percentuali il primo e -1,1 gli Altri servizi). Nell'Industria in senso stretto e nel Commercio la natalità è invece in leggero aumento (rispettivamente +0,4 e +0,5 punti percentuali). Il calo della natalità d'impresa è accentuato nel Nordovest e nel Centro, mentre Nord-est e Sud e Isole presentano diminuzioni più contenute. Il calo del tasso di natalità è determinato dalla forte diminuzione della natalità delle imprese senza dipendenti (oltre l'80% delle imprese nuove nate). Per le imprese con dipendenti, invece, il tasso di natalità cresce rispetto al 2009.

Il tasso di mortalità delle imprese è in leggera diminuzione, dal 7,9% nel 2009 al 7,7% nel 2010. E' il settore delle Costruzioni a presentare una riduzione più accentuata (-1,4 punti percentuali). Nell'Industria in senso stretto la riduzione è solo di 0,1 punti percentuali, mentre Commercio e Altri Servizi presentano tassi di mortalità più alti, rispetto al 2009, di 0,1 e 0,2 punti percentuali



## **Cassa integrazione: fino ad aprile 2012 utilizzato il 41% delle ore autorizzate**

Si mantiene di poco superiore al 40% delle ore autorizzate (per l'esattezza è il 41,08%) la percentuale delle ore di cassa integrazione (CIG) che sono state effettivamente utilizzate nei primi quattro mesi del 2012. Il numero delle ore utilizzate nel primo quadrimestre del 2012 è stato complessivamente di 132,6 milioni, contro un totale di ore autorizzate nello stesso periodo di 322,8 milioni.

È quanto emerge dalla consueta analisi del cosiddetto tiraggio della Cig, che sostanzialmente conferma il dato precedente, relativo ai primi tre mesi dell'anno, quando la percentuale delle ore consumate era stata del 38,51%.

Tra gennaio e aprile del 2012, l'uso delle ore autorizzate si presenta sostanzialmente in equilibrio, tra cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione straordinaria e in deroga, essendo il 41,22% la percentuale delle ore consumate per la cassa integrazione ordinaria (41,6 milioni contro 101,1 milioni di ore autorizzate), e il 41,01% la percentuale delle ore consumate per cassa integrazione straordinaria e in deroga (91 milioni contro 221,8 milioni di ore autorizzate).

## *Giurisprudenza*

### **Sicurezza sul lavoro: Delega di funzioni e responsabilità del datore**



Con sentenza n. 25359/2012, la III Sezione penale della Cassazione ha affermato che l'accettazione documentabile da parte del delegato è un requisito indispensabile per la delega, a quest'ultimo, di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La Suprema Corte ha specificato che il datore di lavoro non si può considerare esente da responsabilità qualora non dimostri la presenza di questo elemento che renda valido il trasferimento di funzioni in capo al delegato.

## **Utilizzare certificazioni sanitarie "fasulle" per applicare illegittimi sconti d'imposta non produce violazioni di carattere amministrativo ma genera illeciti penali**

Il delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'articolo 2 del Dlgs 74/2000 si configura non solo quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, utilizza fatture false, ma anche quando si serve di un qualsiasi altro tipo documento che risulti non veritiero sul piano materiale o ideologico (ad esempio, ricevute per spese mediche o per interessi su mutui e schede carburante). È quanto chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 27392 dell'11 luglio 2012.

## **Sistemi di video sorveglianza in azienda se non c'è l'accordo sindacale è efficace l'assenso dei dipendenti**

L'installazione di sistemi di video sorveglianza dei lavoratori è da ritenersi legittima anche in assenza dell'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna previsto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, a condizione che sussista l'espresso consenso dei singoli lavoratori. L'innovativa pronuncia è della Corte di Cassazione in sentenza 11 giugno 2012, n. 22611. L'attuale ricorrente era stata giudicata responsabile della violazione dell'art. 4 L. 300/70 per avere, in qualità di legale rappresentante di una società, fatto installare un sistema di videosorveglianza composta da quattro telecamere due delle quali inquadranti direttamente postazioni di lavoro fisse occupate da dipendenti. Nel corso degli accertamenti era stato rilevato tuttavia

la esistenza di un apposito documento autorizzativo sottoscritto da tutti i dipendenti. Ha premesso la suprema Corte che l'inquadramento del fatto in esame non può che avvenire prendendo come parametro di riferimento la fattispecie normativa. Sotto questo aspetto, deve ricordarsi, perciò, che l'art. 4 L. 300/70, nel secondo comma, precisa che impianti di controllo in ambito lavorativo possono essere installati soltanto «previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste con la commissione interna». Ciò posto, non può essere ignorato il dato obiettivo - ed indiscusso - che, nel caso che occupa, era stato acquisito l'assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito. Orbene, se è vero che non si trattava né di autorizzazione della RSU né di quella di una "commissione interna", logica vuole che " il più contenga il meno", sì che non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza. Del resto, non risultando esservi disposizioni di alcun tipo che disciplinino l'acquisizione del consenso, un diverso opinare, in un caso come quello in esame, avrebbe un taglio di un formalismo estremo tale da contrastare con la logica. Ed infatti, l'interpretazione della norma deve sempre avvenire avendo presente la finalità che essa intende perseguire. Se è vero - come è innegabile - che la disposizione di cui all'art. 4 intende tutelare i lavoratori contro -"orme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti.



Come ad affermare, cioè, che l'esistenza di un consenso validamente prestato da parte di chi sia titolare del bene protetto, esclude la integrazione dell'illecito.

A tale stregua, pertanto, l'evocazione - nella decisione impugnata - del principio giurisprudenziale appena citato risulta non pertinente e legittima il convincimento che il giudice di merito abbia dato della norma una interpretazione eccessivamente formale e meccanicistica limitandosi a constatare l'assenza del consenso delle RSU o di una commissione interna ed affermando, pertanto, l'equazione che ciò dava automaticamente luogo alla infrazione contestata. In tal modo, però, egli ha ignorato il dato obiettivo (peraltro di provenienza non sospetta, visto che sono stati gli stessi ispettori del lavoro a riportarlo) che l'odierna ricorrente aveva acquisito il consenso di tutti i dipendenti.

Così facendo, la decisione impugnata è censurabile per non avere interpretato correttamente la norma sotto il profilo oggettivo ed analoga censura può essere mossa anche sotto il profilo psichico una volta che si consideri che la piena consapevolezza dei lavoratori è risultata provata, non solo dal documento da loro sottoscritto, ma anche dal fatto che la società aveva fatto comunque installare dei cartelli che segnalavano la presenza del sistema ai video sorveglianza. .

Annulata quindi la sentenza impugnata per insussistenza del fatto.



**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati - riproduzione riservata  
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*

